diritto internazionale
giurisprudenza catania

Adriana Di Noto

SPAMAR 2015

La disciplina italiana di salvaguardia del patrimonio archeologico sommerso

2016-3.4

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale

Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*
Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*
Redazione: *Adriana Di Stefano, Federica Antonietta Gentile*, *Giuseppe Matarazzo, Maria Manuela Pappalardo, Giuliana Quattrocchi*

Volume chiuso nel mese di settembre 2016

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è *on line*
http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro

ISSN 1973-3585
Cattedra di Diritto Internazionale
Via Gallo, 24 - 95124 Catania
Email: risorseinternazionali@lex.unict.it - Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it
- Tel: 095.230857 - Fax 095 230489

Adriana Di Noto

La disciplina italiana di salvaguardia del patrimonio archeologico sommerso

SOMMARIO: 1. La tutela dei beni culturali all'interno della nostra Carta costituzionale – 2. La Legge 23 ottobre 2009, n. 157 – 3. La legislazione italiana in materia di ritrovamenti – 4. L'azione di tutela dei beni culturali sommersi da parte delle forze di polizia italiane – 5. Il progetto "Archeomar".

1. La tutela dei beni culturali all'interno della nostra Carta Costituzionale

Il patrimonio culturale di un Paese rappresenta la testimonianza visibile e tangibile della storia di quella Nazione, nella sua evoluzione e nei cambiamenti che in essa, sotto molteplici punti di vista, si sono susseguiti. Ciò che distingue un Paese da un altro non è solo l'aspetto morfologico del suo territorio, ma la sua cultura, intesa come sintesi dinamica dell'arte, del costume, della tradizione sociale e culturale di una Nazione, che viene assunta a strumento mediante il quale si realizza la libera e completa formazione del cittadino [1].

L'interesse in Italia per la salvaguardia del patrimonio culturale discende dalla coscienza di essere tra i Paesi occidentali uno dei più ricchi di testimonianze del passato artistico e storico di culture diverse che hanno sparpagliato durante i secoli, sia nelle vicinanze delle coste sia nel mare territoriale che nella terra ferma, vestigia, palazzi o perfino intere città inabissate.

La competenza di salvaguardare e valorizzare il patrimonio artistico e storico nazionale viene affidato alla Repubblica dall'articolo 9 della Costituzione [2].

L'importanza di questa norma si sviluppa sotto due profili: il primo profilo fa capo all'inserimento della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale tra i principi fondamentali dell'ordinamento, l'altro profilo, prevede l'assegnazione di questo compito alla Repubblica, sottolinea come tutti gli organismi ed enti pubblici sono direttamente sollecitati nell'attuazione di tale principio di modo che, in qualsiasi ambito in cui essi operino, sono tenuti a prendere in adeguata considerazione lo scopo principale della protezione e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.

La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre del 2001, la quale ha riformato gli articoli 117 e118 della Costituzione, ha reso ancora più lampante il coinvolgimento degli altri enti pubblici e maggiormente delle regioni.

Il sistema originale previsto dalla Costituzione e dagli Statuti delle regioni ad autonomia differenziata annunciava che il conferimento legislativo e di conseguenza amministrativo in ambito di beni culturali fosse attribuita in via esclusiva allo

---

[1] A. Papa, "Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo nell'ordinamento italiano: aspetti problematici e prospettive future", in *Rivista giuridica dell'edilizia*, vol. 45, n° 4, 2002, pagg. 211-230.

[2] L'articolo 9 della Costituzione dispone che: <<La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione>>.

Stato, restando alle regioni la competenza in tema di musei e biblioteche di enti locali, con la solo eccezione per le regioni a statuto speciale quali Sicilia e Trentino Alto Adige, i cui statuti presumevano una competenza esclusiva in tema di beni culturali.

Gli articoli 116, 117 e 118 della Costituzione sono stati riformati dall'articolo 2 della Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre del 2001, la quale decreta che in materia di protezione dell'ecosistema, ambiente e dei beni culturali ha competenza esclusiva lo Stato, mentre per quel che concerne le competenze relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali, rientrano nella legislazione concorrente. L'articolo 116 della Costituzione statuisce però che <<ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia>> nelle materie individuate, tra l'altro, nel secondo comma alla lettera s) dell'articolo 117 della Costituzione possono essere assegnate direttamente alle regioni per mezzo di una legge statale, benché accolta con una maggioranza rafforzata. Come conseguenza di tutto ciò ne discende che finanche la materia relativa alla protezione dei beni culturali può divenire oggetto di competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto ordinario.

Il nuovo articolo 118 della Costituzione al suo terzo comma stabilisce che la legge statale disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e regolamenta per di più forme di intesa e coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.

Conseguentemente alla riforma costituzionale del 2001, le regioni hanno ottenuto un ruolo in maggior misura marcato perfino a livello internazionale e comunitario.

Nelle materie loro pertinenti e nei limiti fissati, il quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alle regioni pure nel campo della protezione e valorizzazione dei beni culturali, l'opportunità di poter prendere parte operosamente alla formazione degli atti normativi in campo comunitario e all'applicazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

La Legge 5 giugno del 2003 n. 131, <<Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3>> all'articolo 1, primo comma, sancisce un criterio generale secondo il quale: <<Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali>>.

La suindicata legge agli articoli 5 e 6, decreta le norme di procedura da seguire per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Bolzano e Trento, oltre a ciò, è conferito il diritto di contribuire a comporre le delegazioni del Governo con perlomeno un loro rappresentante.

Alle Regioni ed alle Province autonome di Bolzano e Trento, nell'ambito di propria competenza legislativa, è assegnata la possibilità di dare direttamente attuazione ed esecuzione agli accordi internazionali ratificati, ovviamente dando una preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è assegnata per di più la facoltà di stipulare con enti territoriali interni ad altro Stato intese volte a sostenere il loro accrescimento economico, sociale e culturale e di stipulare con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, accordi aventi natura tecnico-amministrativa o accordi aventi natura programmatica finalizzati a sostenere il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli discendenti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, ed inoltre, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, dei principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato.

Gli articoli 5 e 6 conferiscono alle regioni stesse la facoltà di dare diretta attuazione, nei limiti, naturalmente, delle competenze, alla Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. In base alle norme poco prima richiamate, le regioni disporrebbero della facoltà di stipulare accordi bilaterali, multilaterali o regionali con altri Stati parti della Convenzione, sempre in forma di accordi esecutivi ed attuativi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica aventi lo scopo di appoggiare lo sviluppo economico, culturale e sociale, pure andando oltre i limiti dell'articolo 6 della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo che siffatto diritto conferisce unicamente agli Stati parte.

2. La Legge 23 ottobre 2009, n. 157 di ratifica e adeguamento della Convenzione UNESCO del 2001

L'8 aprile del 2010 è entrata in vigore in Italia la Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo per mezzo della legge di ratifica, esecuzione e di adeguamento dell'ordinamento interno del 23 ottobre del

2009, n. 157 [3]. La legge, si compone di dodici articoli, include una sequenza di provvedimenti diretti all'effettiva applicazione dei principi sanciti dalla Convenzione del 2001 con lo scopo di assicurare un valido meccanismo di salvaguardia e valorizzazione delle ricchezze culturali site nei fondali italiani.

Antecedentemente all'entrata in vigore delle Legge 23 ottobre del 2009, n. 157, in Italia, la protezione dei patrimonio culturale sottomarino era regolamentata dall'articolo 94 del Codice dei beni culturali e paesaggistici, il quale era stata approvato mediante decreto legislativo del 22 gennaio del 2004, n. 42. Siffatto articolo prevedeva l'applicazione della Convenzione UNESCO a tutti i beni culturali storici e archeologici scoperti nella zona di mare compresa tra le dodici e le ventiquattro miglia marine. Quest'articolo se sotto un primo profilo richiamava in modo pregevole le regole sancite dall'Allegato, sotto un altro profilo l'assenza della ratifica della Convenzione UNESCO e la trasmissione del regime di protezione ad un solo articolo non assicuravano l'incremento di un sistema di protezione efficace in qualunque circostanza.

Queste lacune sono state colmate dalla Legge 23 ottobre del 2008, n. 157 di ratifica della Convenzione del 2001, la quale agli articoli 1 [4] e 2 [5] ne prevede la piena e completa esecuzione.

Nell'articolo 3 la legge illustra che nell'eventualità in cui la zona marina inclusa tra le dodici e le ventiquattro miglia marine vada a coincidere con un'altra zona di uno Stato diverso e nell'eventualità in cui non sia fino allora stato stipulato un accordo di delimitazione, le competenze dello Stato italiano non andranno al di là del limite della linea mediana [6], così come fissato dall'articolo 1, terzo comma, della Legge 8 febbraio 2006, n. 61.

Le operazioni sul patrimonio culturale sottomarino nelle zone di tutela ecologica, al di là delle ventiquattro miglia marine dalla linea di base del mare territoriale italiano, sono regolamentate dagli articoli 9 e 10 della Convenzione UNESCO, le

---

[3] La legge di <<Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno>>, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2009.

[4] L'articolo 1 dispone che <<Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, di seguito denominata "Convenzione">>.

[5] L'articolo 2 dispone che <<Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa>>.

[6] Per linea mediana si intende quella linea i cui punti sono equidistanti dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e dell'altro stato interessato.

quali concernono i rinvenimenti nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, e dalle regole sancite nell'Allegato della Convenzione medesima, questo è quanto dispone l'articolo 4 della legge. Va puntualizzato che, secondo la legge 61/2006, le zone di protezione ecologica sono quelle zone di mare, al di fuori del limite esterno del mare territoriale italiano, all'interno delle quali l'Italia svolge la propria giurisdizione in ambito di salvaguardia e protezione dell'ambiente marino, incluso il patrimonio storico e archeologico sommerso.

Norme particolareggiate in ordine alle dichiarazioni di ritrovamento ad alle richieste di autorizzazione relative ad interventi sul patrimonio culturale sottomarino nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiana sono sancite dall'articolo 5. Per quel che attiene le dichiarazioni di ritrovamento, ricordando gli articoli 9 e 10 della Convenzione UNESCO, si dispone che chiunque rinvenga oggetti imputabili al patrimonio culturale sommerso in siffatte zone ha il dovere di farne denuncia entro e non oltre tre giorni. La comunicazione dell'avvenuto rinvenimento può essere trasmessa all'Autorità marittima più vicina, indifferentemente, o con mezzi elettronici o per via radio.

Per quel che riguarda, piuttosto, le richieste di intervento sul patrimonio culturale sottomarino è indispensabile presentare, attraverso l'Autorità marittima, una specifica richiesta di autorizzazione, ai sensi della regola 9 dell'Allegato, al Ministero per i beni e le attività culturali, allegata la descrizione del progetto, così come previsto dalla regola 10 dell'Allegato. L'autorizzazione sarà concessa o negata entro il termine di sessanta giorni dal Ministero per i beni culturali. Al Ministero degli affari esteri e, nell'eventualità in cui attengano navi di Stato o da guerra, anche al Ministero della difesa verranno inviate una copia delle richieste di autorizzazione o delle denunce. Nell'ipotesi in cui il rinvenimento o la domanda di intervento vengano fatte da parte di cittadini italiani o da parte del comandante di una nave battente bandiera italiana e che l'oggetto classificabile come patrimonio culturale sottomarino si trovi sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di un altro Stato parte della Convenzione del 2001, la denuncia dovrà essere inviata, entro tre giorni dal ritrovamento, alla competente autorità consolare italiana. Questa autorità, dopo trasmetterà, il più presto possibile, all'autorità competente dello Stato sulla cui piattaforma continentale o zona economica esclusiva sono programmate le attività o è avvenuto il rinvenimento tutte le informazioni ricevute, la stessa trasmissione verrà fatta al Ministero degli affari esteri italiano. In tutti i casi le informazioni ricevute saranno comunicate pure al Direttore Generale dell'UNESCO. Alla fine, viene previsto che nelle consultazioni presunte dall'articolo 10, terzo comma della Convenzione, il Ministero degli affari esteri rappresenterà l'Italia, in

connessione con il Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in oggetto è una nave di Stato o da guerra, con il Ministero della difesa.

L'articolo 6, in ordine al patrimonio culturale localizzato nell'Area internazionale dei fondali marini e nel pertinente sottosuolo, facendo rinvio all'Articolo 11, primo comma della Convenzione UNESCO, sancisce che i cittadini italiani o il comandante di una nave battente bandiera italiana hanno l'obbligo di dichiarare entro tre giorni la scoperta o la volontà di impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale sommerso localizzato in questa zona al Ministero degli affari esteri, perfino con mezzi elettronici o via radio. Quest'ultimo Ministero darà comunicazione della denuncia mediante trasmissione al Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in oggetto è una nave da guerra o di Stato, al Ministero della difesa.

Secondo l'articolo7, che a sua volta fa rinvio al terzo comma, dell'articolo 18 della Convenzione UNESCO, il Ministero degli affari esteri informerà dell'avvenuta confisca dei beni del patrimonio culturale sottomarino, recuperati secondo i modi non contemplati dalla Convezione, al Direttore Generale dell'UNESCO e agli Stati che possono dimostrare un legame con siffatti beni. Questa disposizione, con l'attuazione del principio di cooperazione internazionale, ha come scopo quello di impedire il traffico illegale di oggetti facenti parte del patrimonio culturale subacqueo e vuole incoraggiare il processo di restituzione dei beni ai legittimi proprietari, anche se non si interessa direttamente della questione.

Al Ministero dei beni e delle attività culturali la carica di autorità competente per le operazioni contemplate dall'articolo 22 della Convenzione è attribuita dall'articolo 8. Le operazioni sono svolte in concomitanza con il Ministero della difesa nel caso di navi di Stato o da guerra.

L'articolo 9 specifica che nella esposizione del progetto e nel programma di documentazione, in più rispetto a quanto disciplinato dalle regole 10, 26 e 27 dell'Allegato, devono essere specificate le coordinate geografiche del sito, con la sua eventuale estensione o il posto in cui una scoperta è stata effettuata.

L'articolo 10 è consacrato alla esplicitazione di sanzioni particolarmente annunciate per il patrimonio culturale sottomarino, così come disciplinato dall'articolo 17 della Convenzione. È previsto che chiunque non dichiari la scoperta o la volontà di svolgere un intervento sul patrimonio culturale sottomarino commette un reato punibile con l'arresto fino ad un anno ed al pagamento di un ammenda che può variare a seconda della gravità da trecento a tremilanovantanove euro. Se la dichiarazione avviene oltre il termine dei tre giorni previsti, si attua una sanzione pecuniaria che varia dai duecentocinquanta ai duemilacinquecento euro. Chicchessia, invece, immetta o commerci nel territorio italiano beni del patrimonio culturale sommerso

recuperati attraverso un intervento privo di autorizzazione è punibile con la reclusione sino a due anni e con una multa che può andare da cinquanta a cinquecento euro.

L'articolo 11 concerne la copertura finanziaria e prevede che per l'applicazione della medesima legge venga accordata una spesa di 13.455 euro annui, ad anni alterni, a partire dal 2009. A questo onere si provvederà attraverso una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2009-2011, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva speciali>> della missione <<Fondi da ripartire>> dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanza.

L'ultimo articolo, vale a dire l'articolo 12, ha stabilito che l'entrata in vigore di questa legge sarebbe avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'entrata in vigore della Convenzione UNESCO del 2001 in Italia e del suo Allegato costituisce un importante passo avanti in ambito di salvaguardia del patrimonio culturale sottomarino. La peculiarità degli articoli contemplati dalla Convenzione e delle regole incluse nell'annesso Allegato danno origine ad un quadro normativo alquanto progredito, capace di assicurare un livello apprezzabile di protezione.

In conclusione si può affermare che l'entrata in vigore della Convenzione UNESCO del 2001 per mezzo della Legge 23 ottobre del 2009, n. 157 e la Previsione del Progetto Archeomar costituiscono una tappa importantissima nell'ambito legislativo italiano in ordine alla realizzazione della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale sottomarino.

3. La legislazione italiana in materia di ritrovamenti

La mancanza, nell'ordinamento italiano, di una legge *ad hoc* di regolamentazione del patrimonio culturale subacqueo non individua una mancanza di regolamentazione del settore, visto che ad esso si applicano certune specifiche disposizioni del codice navale e, in quanto compatibili, le disposizioni del Testo Unico sui beni culturali, approvato con il decreto legislativo 29 ottobre del 1999 n. 490.

È, comunque, chiaro che l'assenza di una normativa nazionale *ad hoc* non permette né un'efficiente funzione di protezione, né un'appropriata attività di valorizzazione di beni e siti archeologici di importante interesse storico-culturale.

Un primo profili problematico concerne la mancanza di una determinazione di tutto quello che è passibile di essere incluso nella nozione di patrimonio culturale sottomarino.

La normativa vigente in Italia e attuabile al patrimonio culturale subacqueo è costituita da certune disposizioni del Testo Unico, ed esattamente gli articoli che vanno dall'85 al 90, i quali riprendono senza nessun tipo di modifiche la disciplina prevista dalla legge ponte n. 1089 del 1939, e dagli articoli 510,511 e 513 del codice navale, ai quali fa rinvio pure il codice civile, all'articolo 933. Per di più sono applicabili pure le Convenzioni internazionali in materia ratificate dall'Italia.

Il Capo V del Testo Unico disciplina la materia dei ritrovamenti e delle scoperte. Nei confronti delle norme in ambito di cose ritrovate previste dagli articoli 972 e seguenti del codice civile la disciplina prevista dal Testo Unico rappresenta una normativa speciale, ed è appunto per questo attuabile in via esclusiva ai beni culturali come annunciato dall'ultimo comma dell'articolo 932 del codice civile.

Il primo comma dell'articolo 85 statuisce una riserva a favore dello Stato per lo svolgimento di ricerche archeologiche o la realizzazione di opere aventi lo scopo di ritrovare cose di interesse storico, artistico ed archeologico su tutto il territorio nazionale in forza della quale deve reputarsi illegale qualsiasi tipo di attività non autorizzata esercitata da privati in tema di ricerca archeologica. La disposizione non fa alcun riferimento alle ricerche in mare; ciò nonostante la locuzione <<in qualunque parte del territorio nazionale>> è stata regolarmente interpretata in senso estensivo, permettendo, in questo modo, di comprendere nella disciplina ugualmente la ricerca subacquea.

La riserva allo Stato di questo compito di ricerca ha come fine quello di salvaguardare il più possibile i beni culturali nella fase, particolare, del ritrovamento. È competenza, pertanto, dell'amministrazione, nel momento in cui viene scoperto un bene, decretare se esso possa acquisire la qualifica di culturale, ostacolarne la distruzione o il suo deterioramento, la perdita o la sottrazione furtiva, fare tutto quello che possibile per far si che ne venga fatto l'uso più conforme alla sua natura e mettere a disposizione tutti i mezzi possibili affinché i beni scoperti o rinvenuti possono essere messi a disposizioni del maggior numero di persone.

L'attività di ricerca può essere svolta direttamente dallo Stato o in alternativa può essere data in concessione ad enti o a privati. L'articolo 86 del Testo Unico, difatti, afferma che il Ministero può dare in concessione ad enti e privati l'esecuzione delle operazioni di ritrovamento, serbandosi la possibilità di individuare, sia nell'atto della concessione, sia dopo nel corso dell'esecuzione dei lavori, le norme da rispettare a secondo dell'ambito in cui si svolge la ricerca. I privati e gli enti con-

cessionari, appunto per questo, sono obbligati ad osservare le norme prescritte nell'atto di concessione e tutte le altre che l'amministrazione reputa di imporre. Nel caso in cui siffatte norme non vengano rispettate la concessione viene revocata. Un altro caso in cui la concessione può essere revocata si verifica quando il Ministero decida di sostituirsi nell'esecuzione o nella prosecuzione delle opere.

Il Testo Unico, così come già previsto dalla legge ponte n. 1089 del 1939, regola anche l'eventualità in cui i beni culturali vengano rinvenuti fortuitamente. Ai sensi dell'articolo 87, in caso di ritrovamento fortuito, lo scopritore ha l'obbligo di farne denunzia entro ventiquattro ore al Sindaco, al Sovrintendente oppure all'autorità di pubblica sicurezza. In concordanza con i moderni principi dell'archeologia in materia di conservazione, lo scopritore ha l'onere di occuparsi della conservazione degli oggetti ritrovati, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati trovati. Solo nel caso che la permanenza nel luogo nel quale il bene è stato rinvenuto possa comprometterne la preservazione ne è autorizzata la rimozione e la consegna alle autorità competenti.

Allo scopritore che ha rispettato gli obblighi fissati dall'articolo 87 ed al concessionario di cui all'articolo 86 consegue il diritto di ricevere un premio per il ritrovamento che non potrà essere d'importo superiore al quarto del valore delle cose ritrovate. La determinazione del valore delle cose ritrovate è realizzata in conformità con quanto previsto dall'articolo 90 del Testo Unico [7].

Una problematica che affligge questi beni è quella attinente alla proprietà dei beni conseguentemente al ritrovamento. L'articolo 88 del Testo Unico, in corrispondenza con quanto stabilito dall'articolo 826 del codice civile, asserisce il principio della proprietà statale di tutti i beni di cui all'articolo 2 del medesimo Testo Unico da qualunque persona e in qualunque modo rinvenuti e rispetta anche la destinazione tra beni immobili che fanno parte del demanio pubblico in linea con quanto disposto dall'articolo 822 del codice civile e beni mobili che appartengono al patrimonio indisponibile, in linea con quanto disposto dall'articolo 826 del codice civile.

[7] Ai sensi dell'articolo 90 del Testo Unico << 1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell'articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dal richiedente e il terzo dal presidente dal tribunale. Le spese della perizia sono anticipate da richiedente. 2. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità>>.

Allargando il raggio di applicazione di questa norma ai beni culturali rinvenuti in mare, può affermarsi che essa trova indiscussa applicazione per quel che concerne i beni archeologici, mobili ed immobili.

Anche i beni immobili, di interesse archeologico, una volta rinvenuti in mare, appartengono allo Stato. Mentre i beni culturali mobili vengono a far parte del patrimonio indisponibile, i beni immobili sottomarini, quali le rovine di antichi porti o città, entrano a far parte del demanio dello Stato, quantunque il mare non sia demaniale ma invece *res communis omnium*.

L'inclusione dei beni culturali sottomarini immobili nella categoria del demanio implica che ad essi si attuano le limitazioni proprie di questa categoria, che sono: l'inalienabilità, l'imprescrittibilità, al di là dell'eventualità, da parte dell'amministrazione di fare ricorso a forme di autotutela, catalogabili nei poteri c.d. di polizia demaniale.

La disciplina del Testo Unico in tema di ritrovamenti è ispirata dall'obiettivo primario di assicurare allo Stato la proprietà dei beni ritrovati.

La disciplina dei ritrovamenti così come non appena esplicata, in relazione ai beni culturali sommersi, è tuttavia complicata dal fatto che al ritrovamento dei relitti in mare deve essere attuata la normativa speciale prevista dagli articoli 510, 511 e 513 del codice della navigazione. Veramente, queste fonti risultano di complessa integrazione, soprattutto per quanto concerne la scoperta fortuita di beni archeologici, ed è dunque più appropriato parlare di parziale conflitto tra le fonti stesse, che sarà compito dell'interprete, caso per caso, risolvere. Il codice navale disciplina l'ipotesi generale del ritrovamento di relitti ed esclusivamente al secondo comma dell'articolo 512 contiene una disciplina particolarmente riferita ai beni culturali.

Queste norme sanciscono che, in caso di ritrovamento fortuito , lo scopritore debba darne comunicazione entro tre giorni [8] all'autorità marittima più vicina e recapitare le cose ritrovate al proprietario se conosciuto altrimenti alla stessa autorità marittima a cui è stata fatta la comunicazione. Un diritto alla ricompensa appartiene per diritto al ritrovatore che ha adempiuto gli obblighi suindicati.

A dispetto di quanto contemplato nel Testo Unico, che prescrive l'assegnazione istantanea e diretta della proprietà del bene rinvenuto allo Stato, senza neppure che venga vagliata la possibilità di un indagine circa l'appartenenza del bene culturale ad un soggetto privato, per i beni culturali rinvenuti in mare, scartata in ogni caso l'attribuzione della proprietà al ritrovatore, la proprietà statale è previ-

[8] I tre giorni vanno contati dal girono del ritrovamento e dell'approdo della nave nell'eventualità in cui il ritrovamento si sia verificato nel corso della navigazione.

sta esclusivamente in via residuale allorché il proprietario non abbia adempiuto a quanto fissato dall'articolo 511.

Il problema riguardante la proprietà dei beni rinvenuti casualmente è senza ombra di dubbio il più complesso visto che si corre il pericolo di assoggettare a due discipline diverse beni che esibiscono la medesima importanza a livello culturale e di allontanarne certuni dal predominante interesse pubblico di protezione, valorizzazione e fruizione degli stessi unicamente a causa del luogo della loro scoperta.

Per porre fine a questo problema potrebbe essere utile fare ricorso alla distinzione fra *res vacuae possessionis*, vale a dire le cose abbandonate, e *res vacuae dominii*, vale a dire le cose che per loro natura o per l'antichità della permanenza in mare non presentino nessun proprietario. Nella prima ipotesi si presterebbe ad essere applicata la disciplina del codice civile in materia di cose ritrovate e quella del codice della navigazione; nella seconda ipotesi, nella quale dovrebbero inserirsi i beni che presentano carattere culturale, viceversa, si renderebbe applicabile solamente la disciplina speciale. In questa direzione sembra pure essersi orientata la giurisprudenza in un caso affrontato dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 167 dell'8 febbraio del 1978.

4. L'azione di tutela dei beni culturali sommersi da parte delle forze di polizia italiane

I nemici principali del patrimonio culturale e archeologico sottomarino sono coloro che vengono chiamati relittari. I relittari sono sub che vanno alla ricerca di relitti sommersi con lo scopo di recuperarne oggetti antichi più o meno preziosi per collezionismo personale o per fini di lucro. Coloro sono l'equivalente in mare di coloro i quali sulla terraferma sono denominati i cosiddetti tombaroli, ovverosia quei soggetti che vanno alla ricerca di antichità con lo scopo di trarne il valore economico culturale. In ambedue i casi le attività svolte sono indubbiamente illecite.

Con riguardo all'archeologia sottomarina al giorno d'oggi un fenomeno di tal genere è meglio conosciuto con l'espressione archeomafie. Le archeomafie sono organizzazioni criminali, o parti di esse, che agiscono con maniere di stampo mafioso nel contesto degli scavi clandestini, del ladrocinio e del traffico illegale internazionale di opere d'arte e di reperti archeologici subacquei. Siffatti traffici presumono in realtà, una rete criminale ben organizzata che, dal livello locale al livello internazionale, agisce grazie all'appoggio e al supporto delle organizzazioni mafiose. Queste organizzazioni si giovano della difficoltà di esercitare un intenso controllo delle coste da parte delle autorità nazionali per portare avanti dei veri e propri saccheggi di opere d'arte e reperti giacenti sui fondali marini in particolar modo italia-

ni. La *ratio* è che questi beni fino al momento del loro rinvenimento sfuggono alla conoscenza e alle ricerche perché non sono mai stati inventariati. Il termine è stato coniato in corrispondenza con quello di ecomafie ed è stato adoperato anche dall'Osservatorio Internazionale Archeomafie, un'organizzazione non governativa istituita in Italia nel 2004 per esaminare e far fronte a questo fenomeno.

L'espressione archeomafie, è dunque il frutto della coscienza che il saccheggio di opere d'arte di reperti archeologici sia nei musei che negli scavi occulti sono il primo di una lunga serie di passaggi che, per mezzo dei traffici internazionali, affida questo patrimonio nelle mani di senza scrupoli collezionisti privati o di musei stranieri.

Da un po' di anni si sta inesorabilmente assistendo ad una vera e propria corsa al rinvenimento di beni sottomarini, non sempre portata avanti in maniera equilibrata e nel rispetto dei principi universali di legalità.

Sono state persino concepite delle società private, da parte di Stati sprovvisti di litorale, le quali hanno come scopo sociale preminente l'equipaggiamento di spedizioni marittime per il rinvenimento dal fondale marino di beni inabissati e rimasti per centinaia di anni sui fondali marini. Quasi sempre queste società sono spinte dal solo fine di lucro, tanto è vero che il bisogno di assicurare la protezione dei beni stessi diviene inutile. Tutto questo accresce il fenomeno della circolazione sul mercato internazionale di opere d'arte e reperti archeologici, quasi sempre di derivazione illegale.

La rete internazionale di traffici illegali ha trascinato nei decenni passati un numero davvero importantissimo di reperti archeologici e opere d'arte dall'Italia a musei stranieri.

L'Italia ha da sempre conosciuto questo fenomeno del saccheggio di opere d'arte, e nel 1974 il Ministero per i beni culturali ed ambientali, subentrato nella competenza in materia al Ministero della pubblica istruzione, al momento della sua costituzione, per rispondere alle sempre più crescenti necessità di attività specialistiche in ordine alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso, ha istituito, nel 1986, il Servizio Tecnico per l'Archeologia Subacquea (STAS), il quale ha numerosi compiti.

La prima funzione assegnata alla nuova struttura tecnica centrale è quella delle operazioni di emergenza in qualunque parte del territorio nazionale [9] su richiesta

[9] Tali operazioni d'urgenza non possono essere espletate nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, e delle Provincie autonome di Bolzano e Trento, le quali hanno competenze esclusive in materia.

delle Sovraintendenze territoriali alle quali prima erano assegnate in via esclusiva le relative competenze. Nello svolgimento di siffatto compito, il Servizio usufruisce del regolare coinvolgimento del nucleo dell'Arma dei Carabinieri, di tutela del patrimonio artistico e dei nuclei subacquei, della Guardia di finanza (unità navali e nuclei di sommozzatori), dei Vigili del Fuoco e della Polizia. In secondo luogo, il Servizio diventa l'organo di programmazione ed esecuzione di progetti intersoprintendenziali ed interregionali, il cui scopo è quello di impedire azioni di disturbo e deterioramento del patrimonio archeologico sottomarino, servendosi, per il compimento di queste due rilevanti funzioni, di centri tecnici specialistici che vengono creati nel tempo, in corrispondenza dei più considerevoli siti archeologici sommersi, per la gestione dei molteplici cantieri archeologici oramai operativi. Pur tuttavia, i suddetti centri non hanno mai in concreto funzionato e si è privilegiato potenziare i nuclei formati nell'ambito delle singole sovraintendenze per lo svolgimento dei compiti di cui si è appena parlato.

Il Servizio viene identificato, in terzo luogo, come centro di assistenza tecnico-logistica e di coordinamento delle attività subacquee operative *in situ* che fanno capo, oltre che all'Amministrazione per i beni culturali pure ad altri organi dello Stato. In ordine a quest'ultima competenza, di specifica importanza è la collaborazione creata a cominciare dal 1989, con il Ministero della Marina Mercantile, per l'organizzazione tra l'altro del concorso del personale militare delle Capitanerie di porto componenti i nuclei per la protezione dei beni archeologici subacquei, della cui formazione deve occuparsi il Ministero per i beni culturali in un appropriato registro, è compito del Ministero della marina mercantile, oggi Ministero dei trasporti e della navigazione.

Come già anticipato pocanzi, un ruolo molto importante circa la protezione del patrimonio culturale subacqueo viene assunto dalle Forze dell'Ordine; tra i vari corpi un ruolo alquanto rilevante in ambito di archeologia subacquea viene svolto dall'Arma dei Carabinieri, al cui interno esiste una speciale struttura preposta alla salvaguardia dei beni paleontologici, archeologici, storici ed artistici nazionali, vale a dire il Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ufficialmente fu costituito nel 1992, ma già operava dal 1969 nella veste di reparto speciale dell'Arma con l'appellativo di Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico. Il Reparto si suddivide in due settori: uno operativo [10] e uno di supporto logistico il cui motore è composto dalla Sezione elaborazione dati, con una banca dati ritenuta tra le più

[10] Il settore operativo si compone di dodici nuclei, i quali sono collocati sul territorio nazionale.

qualificate a livello internazionale. In tale banca dati convergono tutte le schede informative pertinenti ai furti denunciati in Italia alle Forze di Polizia, per di più comprende anche le schede informative attinenti agli eventi delittuosi commessi all'estero e comunicati dall'Interpol.

L'attività del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è diretta alla salvaguardia e all'impedimento, a livello nazionale ed internazionale, dei crimini contro il patrimonio culturale archeologico, storico ed artistico. I compiti che vengono svolti riguardano: l'opposizione alle infrazioni delle norme che regolamentano la falsificazione; recupero dei beni d'arte illegalmente allontanati o esportati dal territorio nazionale, ampliando le sue ricerche persino all'estero, ovviamente rispettando i limiti posti dalle Convenzioni e dalla cooperazione giuridica, come pure i limiti posti dalle altre Forze di Polizia quali Interpol, New Scotland Yard, F.B.I., Customs Service; controlli amministrativi nel corso dello svolgimento di mostre e nei riguardi di case d'asta, mercati antiquariali, restauratori ed altri operatori del settore; servizi precauzionali mediante il supporto di elicotteri ed unità navali dell'Arma, eseguiti in aree archeologiche specialmente sensibili; collaborazione con il personale degli istituti servizi per l'archeologia sottomarina (STAS e SCRAS), ed inoltre con i funzionari delle Soprintendenze archeologiche – Sezioni marine, nel corso di attività di recupero o interventi su reperti individuati in acque territoriali; missioni internazionali all'interno della MSU, in Kosovo e fino a qualche anno fa in Iraq. Per poter svolgere tutti questi compiti il Comando si serve di supporti operativi all'avanguardia e di un sofisticato archivio fotografico-descrittivo dei beni da ricercare.

Per quel che concerne in particolar modo l'attività di difesa del patrimonio culturale sommerso va rimarcato come durante questi anni è accresciuto sempre di più l'interesse per l'archeologia subacquea tanto è vero che nuovi scavi sono stati effettuati, altri che segnavano l'inizio dell'archeologia subacquea mediante l'utilizzo di criteri scientifici sono stati ripresi e conclusi, arricchendo man mano quella mappa di aree sottomarine che le varie Soprintendenze archeologiche competenti hanno potuto studiare in virtù della disponibilità di una maggiore ricchezza di dati. Naturalmente, la localizzazione di siffatti siti archeologici se da un lato ha concesso la possibilità di esaminare più a fondo la loro conoscenza storica, dall'altro lato ha implicato l'attenzione del grande pubblico e tutto questo ha fatto ingrandire il problema della loro salvaguardia. Appunto per questo, queste aree archeologiche come pure quelle ancora non conosciute, sono bisognose sempre di più di protezione non soltanto dai fenomeni naturali ma soprattutto da episodi di scavi clandestini, i quali sfortunatamente sono accertati solo a sottrazione avvenuta.

Per far fronte a queste situazioni la collaborazione dei Nuclei subacquei e delle unità navali dei Carabinieri rappresenta l'interlocutore tecnico-scientifico più qualificato. Gli interventi eseguiti, circa milleduecento missioni in vent'anni e migliaia di sopralluoghi, hanno attenuto effettivamente tutte le acque italiane e hanno permesso di sperimentare, in virtù delle intese con l'Istituto ideografico della Marina Militare, diverse tecniche di studio dei fondali. Per di più, nel maggio del 1998, è stata stipulata una Convezione della durata di cinque anni, tacitamente rinnovabile, tra il Ministero della difesa e quello dei beni culturali ed ambientali, per una collaborazione nell'attività di ricerca archeologica sul fondale del mare nelle aree subordinate alla giurisdizione nazionale, attraverso l'utilizzo di una nave della Marina Militare attrezzata a laboratorio. L'azione di protezione del patrimonio subacqueo è inoltre garantita anche mediante la promozione di specifici convegni sui temi di attualità tecnica, nonché attraverso mostre sui risultati di lavori svolti dalle diverse Soprintendenze.

Fenomeno di particolare interesse e alquanto preoccupante è quello relativo ai saccheggiatori i quali senza scrupoli setacciano i fondali marini alla ricerca di ogni tipo di bene archeologico. Al fine di contrapporre un'azione di contrasto a siffatta attività illecita, riferita principalmente al fenomeno costiero, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, al di là di volgere i suoi sforzi nell'ostacolazione dei traffici illeciti che di questi beni recuperati avvengono verso mercati sia internazionali sia nazionali, attraverso rotte ben sperimentate, esercita da diversi anni una sistematica attività di prevenzione che vede coinvolti nelle Regioni della Sicilia, Veneto, Lazio, Emilia Romagna, Basilicata, Marche, Sardegna, Trentino Alto Adige e Puglia, unità di motovedette ed elicotteri coordinate da funzionari delle Soprintendenze archeologiche competenti.

Questi servizi, che presumono ogni mese ricognizioni aeree ed inoltre anche controlli a mezzi e persone che si trattengono in aree archeologiche marine e terrestri, hanno fino ad ora permesso l'identificazione di un elevato numero di individui presenti, per motivi non sempre spiegati, nelle summenzionate aree vincolate.

5. Il progetto "Archeomar"

Il Mar Mediterraneo è un incommensurabile museo subacqueo in quanto in esso si segnalano migliaia e migliaia di siti archeologici dalla preistoria alla modernità; abitati, ville, peschiere, mulini, cave, ponti, strutture portuali e naturalmente relitti. I mari conservano un notevole patrimonio archeologico subacqueo, la cui conoscenza ed esatta localizzazione sono i primi elementi base per garantirne la salvaguardia e la valorizzazione.

La tutela archeologica presuppone la conoscenza del territorio. Sebbene questa affermazione può apparire alquanto scontata, l'Italia sino al 2002 non possedeva una mappa dei propri siti sottomarini e l'autunno del 2002 ha quindi serbato un evento imprevedibile per l'archeologia sottomarina italiana: i mari a partire dal 2002 avranno la prima cartografia scientifica dei siti archeologici subacquei, operazione per la quale è stato approvato il Progetto Archeomar.

Il Progetto Archeomar deriva dalla legge n. 264 dell'8 novembre del 2002, che all'articolo 3 sancisce: <<Censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini. È autorizzata la spesa di 3.751.825 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per la realizzazione del censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini delle coste delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria>>.

La preminenza fissata dalla legge 264 è abbastanza chiara ed inequivocabile: la necessità di compiere un censimento. Dato che ogni censimento, in base agli attuali metodi topografici, ha come sede naturale di destinazione la cartografia archeologica, il Progetto Archeomar è stato creato con questa specifica funzione pratica. Lo scopo del Progetto è dunque quello di superare la scoperta fortuita puntando alla ricerca programmata, mediante una metodologia interdisciplinare diretta a creare una moderna cartografia vettoriale e una banca dati.

Per il Progetto sono occupati due Servizi [11] della Direzione generale per i beni archeologici con quindici unità, e le sei Soprintendenze per i beni archeologici di Napoli e Caserta, di Pompei, di Salerno, Avellino e Benevento, della Calabria, della Basilicata e della Puglia.

Per mezzo di una gara d'appalto i lavori sono stati commissionati all'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) costituita dalla capomandataria Nautilus e da altre imprese.

Per la costituzione di Archeomar 1, avente ad oggetto le aree della Basilicata, Puglia, Calabria e Campania, sono stati previsti diciotto mesi, aventi inizio a cominciare dall'aprile del 2004, con di più di trecento giornate di ricerca nelle aree marine delle quattro Regioni indicate.

Il Progetto Archeomar si compone di quattro fasi operative, ognuna delle quali è indipendente ma propedeutica allo svolgimento delle susseguenti.

La prima fase concerne la raccolta dei dati informativi scaturiti da progetti vari sviluppati antecedentemente: rilevamento dei reperti archeologici e di altri beni localizzati nel fondo marino antistante la costa calabra e Maratea; porti e approdi

[11] I Servizi occupati sono il II ed il III.

nell'antichità dalla preistoria all'alto medioevo; siti e relitti antichi sommersi nei mari italiani. La raccolta per di più otterrà tutti i dati utili rintracciabili nelle sedi più disparate; impegnate nel Progetto non saranno esclusivamente le differenti Soprintendenze impegnate ma pure altre Amministrazioni, come pure privati cittadini quali pescatori e operatori di *diving center*. Per siffatta prima riorganizzazione è stata valutata una <<scheda di sito archeologico subacqueo>>.

La seconda fase, più laboriosa, include rilevamenti ed esplorazioni sottomarine, con l'ausilio di archeologi subacquei e navali e di sofisticate attrezzature. È stata predisposta una flotta, di non molti elementi, composta da tre navi oceanografiche, attrezzate con laboratori capaci di compiere analisi di geologia marina e apparecchiature per l'esplorazione strumentale. Oltre a ciò è stato utilizzato il mini sommergibile di ultima generazione REMORA della Comex, permettendo agli archeologi di poter esplorare fino a cinquecento metri di profondità.

La terza fase consiste nell'interpretazione finale dei dati, alla schedatura e all'eventuale nuova documentazione. I risultati sono stati inseriti in un *database* territoriale integrato, organizzato su una piattaforma informatica GIS (Sistema Informativo Territoriale), vantaggioso finanche per la realizzazione di piani di protezione.

La quarta, ed ultima fase, è stata consacrata alla formazione e all'aggiornamento del personale del Ministero e degli organi di protezione e vigilanza presenti sul territorio [12].

Cartografie generali e di dettaglio sono state create, *chartplotter* con GPS satellitare differenziale o comunque compatibili con GPS e *software* di navigazione delle Forze dell'Ordine; in più sarà pubblicato materiale sia in forma scientifica, e diffuso tramite *dèpliant*, supporti digitali CD-ROM, poster, e con la programmazione di convegni regionali ed internazionali.

Il Progetto Archeomar presuppone un sistema scientifico il cui intento è quello di realizzare una carta archeologica subacquea nazionale in ordine a tutte le acque italiane: mari, laghi, fiumi, lagune ed ipogei. I risultati sono stati conseguiti grazie all'utilizzo di una metodologia interdisciplinare che ha previsto non unicamente la partecipazione di archeologi subacquei esperti nei vari settori ambientali volta per volta esaminati ma altresì di archeologi navali, di geomorfologi, di archivisti e storici e di esperti in storia militare. Tutto questo ha richiesto per le lavorazioni di Archeomar 1 l'interessamento di diverse Università.

[12] Ci si riferisce al personale dei Nuclei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, alle Capitanerie di Porto e alla Guardia di Finanza-Unità Navali.

I risultati ottenuti sono di gran lunga importanti: gli oltre centoventi esperti che hanno cooperato per circa due anni, le banche dati di più di quaranta istituzioni, le trecentoventidue giornate di indagini in mare e gli oltre trecentosessanta chilometri di fondale marino perlustrato con metodi strumentali e con centosettantasei immersioni, i centoventinove segnalatori fra studiosi locali e subacquei hanno fornito seicentoventotto schede documentali, che di conseguenza hanno permesso di compiere la schedatura di duecentottantasette siti archeologici subacquei ripartiti lungo i litorali di Calabria, Campania, Basilicata e Puglia fra la battigia e i quattrocento metri di profondità.

Il materiale ricavato è stato per intero organizzato in un GIS.

I duecentottantasette siti identificati e georeferenziati includono una tipologia ben precisa: quarantasette strutture, sessantacinque insiemi di reperti, centodiciannove relitti navali, sedici relitti aerei, quaranta reperti singoli di grande importanza e dimensione. Se numerosissimi siti sono stati posizionati grazie a dati già conosciuti, cento nuovi siti sono stati scoperti in virtù delle indagini del Progetto Archeomar. La mappatura del patrimonio sottomarino di Puglia, Basilicata, Campania e Calabria evidenzia due ordini di problemi: la salvaguardia e la valorizzazione. Per quel che riguarda la salvaguardia, il Progetto Archeomar ha previsto la fornitura a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Capitanerie di Porto di SD-card compatibili con gli strumenti di navigazioni in uso nelle stesse Forze dell'Ordine. In tal maniera le Forze dell'Ordine sono messe in condizioni di intervenire in tempo reale nell'eventualità in cui vi sia un ingresso non autorizzato in aree archeologiche sottomarine: il metodo, maggiormente perfezionabile, dovrebbe assicurare una sicurezza maggiore finanche a distanza. Ciò nondimeno, salvaguardia e valorizzazione hanno un valido alleato nelle Aree Marine Protette (AMP) e in tutte le zone costiere in ogni caso oggetto di tutela ambientale.

Successivamente alla buona riuscita del Progetto Archeomar 1, a cominciare dal luglio del 2009 ha avuto inizio un nuovo Progetto, Archeomar 2, il cui fine è quello di inventariare, localizzare e documentare i siti subacquei lungo le coste e gli arcipelaghi delle Regioni della Toscana e del Lazio, con il proposito di ingrandire la banca del censimento cominciata nelle quattro regioni del sud Italia.

Archeomar 2 ha avuto il pregio di ampliare la Carta Archeologica delle Acque Italiane tanto da arrivare ad includere circa il 50% delle acque marine, grazie ad un brillante lavoro che negli anni a seguire potrebbe estendersi anche alle coste di altri Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

Negli anni che vanno dal 2009 al 2010 è stato indispensabile il coinvolgimento di sessantacinque professionisti, tra i quali archeologi subacquei, archeologi navali,

geofisici, storici, sommozzatori, informatici, marittimi, grafici, ingegneri, tecnici e fotografi. Sono state consultate più di cinquanta banche dati, archivi pubblici e privati, archivi museali, biblioteche, dipartimenti universitari sia italiani che esteri, sono state impiegate due navi oceanografiche per l'esecuzione di cinquantacinque giornate operative di indagine a mare, la perlustrazione di più di duecentotrenta chilometri di fondale marino con *side scan sonar* e *multibeam*, il compimento di più di sessanta perlustrazioni ROV e di immersioni con il minisommergibile hanno consentito la documentazione diretta di trenta siti archeologici presso le acque delle due regioni, al di là della schedatura di settecentosettantanove siti.

Gli obiettivi raggiunti da Archeomar 2 sono stati:

- la realizzazione della schedatura di trenta siti archeologici subacquei lungo le coste delle due regioni;

- la scoperta di quindici siti inediti e fino ad ora conosciuti, a profondità comprese tra i cinquanta e i seicento metri;

- la fornitura al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alle Soprintendenze per i Beni Archeologici delle regioni Lazio e Toscana un sistema GIS aggiornato dei siti archeologici sommersi (settecentosettantanove schede documentali, centodiciotto filmati, ottocentoquindici immagini, duecentoventi immagini *side scan sonar*, rilievi batimetrici ed analisi *sub bottom profiler*);

- fornire strumenti di tutela alle Forze dell'Ordine;

- realizzare un atlante fotografico e cartografico dei siti sommersi presenti lungo le coste di Lazio e Toscana[13]

[13] Siffatto elenco è consultabile presso:
<<http://www.archeomar.it/archeomar/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=67&lang=it>> [Ultimo accesso: 24/10/2015].